



# **COMUNE DI ORZIVECCHI**

**PROVINCIA DI BRESCIA**

## **Regolamento per la realizzazione di contratti di partenariato sociale**

**(Art. 201 D.Lgs. 36/2023 - Nuovo Codice Appalti)**

Approvato con delibera di C.C. n. 08 del 26/02/2026 divenuta esecutiva il 30/03/2026

Publicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi contestualmente alla sopraccitata deliberazione e per ulteriori 15 gg. dal 15/04/2026 al 30/04/2026 ai sensi dell'art. 78 del vigente Statuto Comunale

## Sommario

<b><u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</u></b>	<b><u>2</u></b>
<b><u>ART. 1- Oggetto e finalità del Regolamento .....</u></b>	<b><u>2</u></b>
<b><u>ART. 3 – Definizioni .....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>TITOLO II - CRITERI E MODALITA DI APPLICAZIONE .....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>ART. 4 – Criteri e modalità di applicazione.....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>ART. 5 - Requisiti per l'accesso al partenariato sociale .....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>ART. 6- Individuazione delle attività e servizi oggetto di partenariato sociale .....</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b><u>ART. 7 - Tutela della dignità e della privacy del cittadino .....</u></b>	<b><u>6</u></b>
<b><u>TITOLO III - PROCEDURE E OBBLIGHI DELLE PARTI .....</u></b>	<b><u>6</u></b>
<b><u>ART. 8 – Procedura preliminare all'avvio del partenariato sociale .....</u></b>	<b><u>6</u></b>
<b><u>ART. 9 – Procedure per l’attivazione del partenariato sociale.....</u></b>	<b><u>8</u></b>
<b><u>ART. 10 – Proposta di partenariato sociale su istanza del Comune di Orzivecchi .....</u></b>	<b><u>9</u></b>
<b><u>ART. 11 – Patto di collaborazione .....</u></b>	<b><u>9</u></b>
<b><u>ART. 12 - Registrazione dell'attività svolta.....</u></b>	<b><u>10</u></b>
<b><u>ART. 13 - Obblighi degli ammessi al Partenariato Sociale .....</u></b>	<b><u>11</u></b>
<b><u>ART. 14 - Concessione delle riduzioni/esenzioni .....</u></b>	<b><u>11</u></b>
<b><u>ART. 15 – Assicurazioni.....</u></b>	<b><u>12</u></b>
<b><u>ART. 16 - Rinuncia e revoca.....</u></b>	<b><u>12</u></b>
<b><u>TITOLO IV - NORME FINALI .....</u></b>	<b><u>13</u></b>
<b><u>ART. 17- Disposizioni finali.....</u></b>	<b><u>13</u></b>
<b><u>ART. 18 - Entrata in vigore .....</u></b>	<b><u>13</u></b>

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina le forme di partenariato sociale tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale di Orzivecchi in armonia con le previsioni della Costituzione e dell'art. 201 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La finalità del presente regolamento è quella di promuovere forme di “*sussidiarietà orizzontale*” e di “*collaborazione attiva*” tra Amministrazione e cittadini, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, volte a favorire il benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.

In particolare il presente Regolamento:

- a) dispone in via sperimentale e per motivi organizzativi, di limitare inizialmente l'accesso all'istituto in parola ai soli cittadini singoli o associati e non anche alle micro imprese e piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. al D.Lgs. n.36/2023;
- b) regola la pratica con la quale, a fronte del riconoscimento di una riduzione di un tributo comunale, il cittadino, singolarmente o in forma associata offre alla comunità una prestazione di pubblica utilità, integrando in via sussidiaria un servizio già svolto dal Comune.
- c) fissa i criteri, le condizioni, le modalità e le tempistiche per la realizzazione di interventi e prestazioni di pubblica utilità meglio esplicitati al Titoli II e III. Tali interventi saranno contenuti in moduli di progetto, così come definiti e disciplinati nel successivo art. 6;

Il presente Regolamento, in ogni caso, fa salvi i principi in tema di equilibri e di vincoli di bilancio, dell'evidenza pubblica in materia di contratti pubblici, della parità di trattamento, della trasparenza dell'azione amministrativa, della forma scritta *ad substantiam* e della non discriminazione.

### **ART. 2 - Riferimenti legislativi**

1. **Art. 118, comma 4 della Costituzione**, “*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*”

La norma costituzionale esprime il principio di sussidiarietà orizzontale e consente agli Enti locali di promuovere e stimolare la collaborazione dei cittadini nella cura, recupero e sviluppo dei beni comuni per l'attuazione in via suppletiva, di alcuni interventi di generale competenza del Comune.

2. **Art. 201 D. Lgs. n. 36/2023 “Partenariato Sociale”:**

1. “*Gli Enti concedenti stabiliscono, con “atto generale” e tenuto conto dei “bandi-tipo” e dei “contratti-tipo” predisposti dall'Autorità di regolazione del settore (ANAC), i criteri e le condizioni per la conclusione di contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto una o più delle seguenti*

*prestazioni:*

a) *la gestione e manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attività sociali e culturali, ceduti al Comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti urbanistici attuativi. Sussiste, per la conclusione di tali contratti il diritto di prelazione dei cittadini, aventi residenza o domicilio nei comprensori ove insistono i beni e le aree, costituenti un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno i due terzi della proprietà della lottizzazione. I cittadini costituiti in consorzio possono beneficiare di incentivi fiscali;*

b) *la gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati che, all'uopo, beneficiano di incentivi fiscali direttamente attinenti alla attività svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile alla comunità territoriale di riferimento;*

c) *il compimento di opere di interesse locale, da acquisire al patrimonio indisponibile dell'ente concedente, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati, e a spese di questi ultimi. L'esecuzione delle opere è esente da oneri fiscali e amministrativi, salva l'imposta sul valore aggiunto;*

2. *Le parti determinano il contenuto dei contratti di partenariato sociale nei limiti imposti dalle disposizioni seguenti, tenendo conto dei “bandi-tipo” e dei “contratti-tipo” redatti dall'ANAC;*

3. *Possono concludere i contratti di partenariato sociale microimprese e piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. al D.Lgs. n.36/2023 (nel codice si intende per «micro, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003);*

4. *Con l'atto generale indicato al comma 1, sono determinati i modi di esercizio del diritto di prelazione dei cittadini costituiti in consorzi e la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione dei contratti di partenariato sociale, nei limiti di quanto previsto con rinvio a leggi speciali dal codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016;*

La norma sopra riportata disciplina i contratti di partenariato sociale riformulando e accorpando le previsioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, in materia di interventi di sussidiarietà orizzontale e di baratto amministrativo, al fine di razionalizzare e semplificare, evitando duplicazioni e sovrapposizioni ed introducendo la nozione unitaria di “partenariato sociale” quale tipica forma di collaborazione tra i privati e la pubblica amministrazione per la realizzazione di fini di interesse generale;

3. **Articolo 1197 del Codice civile**, che nel disciplinare la prestazione in luogo dell'adempimento, testualmente dispone: *il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella*

*dovuta anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita".*

Alla luce di tale principio, il debitore non può liberarsi dal vincolo se non esegue esattamente la prestazione oggetto dell'obbligazione, salvo che il creditore non acconsenta a ricevere una prestazione diversa, ritenendola egualmente idonea a soddisfare il proprio interesse.

### **ART. 3 – Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) Progetto di partenariato sociale: progetto realizzato dai cittadini attivi per interventi di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici in relazione ad un preciso ambito territoriale, o prestazioni di pubblica utilità per la comunità di riferimento a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti;

b) Comune/Ente/Amministrazione:

il Comune di Orzivecchi nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

c) Ufficio Competente/Responsabile/Tutor:

articolazione organizzativa del Comune che predispone il progetto partenariato sociale e svolge le funzioni di supervisione, coordinamento e controllo.

d) Contratto di partenariato sociale:

contratto con il quale Comune e cittadini, singoli o associati, definiscono l'ambito degli interventi e delle attività di partenariato sociale, termini e modalità degli obiettivi da conseguire, la durata della collaborazione nonché gli **incentivi fiscali sui tributi comunali ammessi a Partenariato Sociale**.

## **TITOLO II - CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

### **ART. 4 – Criteri e modalità di applicazione**

L'applicazione dell'istituto del Partenariato sociale di cui all'art. 201 del D. Lgs. 36/2023, richiede la compresenza dei seguenti elementi caratterizzanti:

a) precisa descrizione dei requisiti per l'accesso al partenariato sociale;

b) corretta individuazione delle attività/servizi oggetto del partenariato sociale;

c) modalità di accesso ben definite e circoscritte ai cittadini singoli o associati;

d) quantificazione da parte del Comune dell'ammontare della spesa annua oggetto del **Partenariato Sociale**.

### **ART. 5 - Requisiti per l'accesso al partenariato sociale**

1. I cittadini che intendono svolgere gli interventi di cura e valorizzazione del territorio del

Comune di Orzivecchi, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al **Partenariato Sociale** devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o comunitari o cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo indeterminato;
- b) essere residenti nel Comune di Orzivecchi;
- c) avere una età non inferiore ad anni 18;
- d) Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
- e) Assenza di condanne penali: non possono svolgere servizi ed interventi di cui al presente Regolamento coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600 quater-1, per delitti contro la fede pubblica, per i delitti contro la libertà personale o per quelli dalla cui condanna sia comunque conseguita l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- f) Inesistenza di contenziosi giudiziari o extragiudiziari aperti o pendenze legali tributarie o extratributarie con il Comune di Orzivecchi;

**L'istituto NON può essere applicato alle imprese.**

Le associazioni dei cittadini che intendono svolgere gli interventi di cura e valorizzazione del proprio territorio individuati dal Comune di Orzivecchi, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al partenariato sociale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- g) avere sede legale nel Comune di Orzivecchi;
- h) I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1;
- i) perseguire scopi compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Orzivecchi;
- j) essere iscritte nell'apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti;
- k) Inesistenza di contenziosi giudiziari o extragiudiziari aperti o pendenze legali tributarie o extratributarie con il Comune di Orzivecchi;
- l) Iscrizione da almeno 6 mesi nell'apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere regolarmente registrate);

Gli uffici comunali competenti procederanno alle opportune verifiche sul possesso dei requisiti oggetto di autocertificazione e l'eventuale esito negativo delle verifiche dalle quali risulti l'insussistenza dei requisiti comporterà la decadenza dall'agevolazione e l'applicazione delle ulteriori conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazione falsa o mendace.

**ART. 6 - Individuazione delle attività e servizi oggetto di partenariato sociale**

1. Il servizio in luogo dell'adempimento dell'obbligazione tributaria consiste in attività e/o prestazioni di pubblica utilità non retribuite e circoscritte nel tempo, fornite all'Amministrazione Comunale nell'ambito di tutte le aree comunali preventivamente e analiticamente individuate dall'Ente e dal presente Regolamento.
2. Gli interventi saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree o immobili pubblici individuati dall'Amministrazione.
3. Gli stessi interventi sono finalizzati a:
  - a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la quantità degli spazi;
  - b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:
  - a) gestione, manutenzione, abbellimento e valorizzazione, anche attraverso iniziative culturali, delle aree verdi, delle ville e delle piazze comunali;
  - b) gestione, manutenzione, sfalcio e pulizia delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e di altre pertinenze stradali di proprietà o competenza comunale;
  - c) interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati e, in genere, la valorizzazione di una limitata zona del territorio comunale;
  - d) custodia, lavori di pulizia e piccola manutenzione degli edifici comunali, con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici ecc.
5. Gli interventi saranno coordinati dagli uffici comunali interessati, sentite le imprese che per contratto già forniscono al comune servizi analoghi, affinché non vi sia sovrapposizione con le attività già attuate da quest'ultime.

#### **ART. 7 - Tutela della dignità e della privacy del cittadino**

1. Il Comune di Orzivecchi è tenuto a tutelare la dignità dei cittadini impegnati a svolgere le attività/servizi oggetto di partenariato sociale.
2. I cittadini ammessi al partenariato sociale sono tenuti a svolgere le attività ed i servizi richiesti in forma privata e quindi non identificabili e/o discriminabili per quanto stanno svolgendo.

### **TITOLO III - PROCEDURE E OBBLIGHI DELLE PARTI**

(modificato con delibera di C.C. N.08 del 26/02/2026)

#### **ART. 8 – Procedura preliminare all'avvio del partenariato sociale**

L'Amministrazione, previa valutazione delle esigenze del territorio comunale e nel rispetto del dettato

dell'art. 201, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e del principio di sussidiarietà con le attività istituzionalmente assicurate, pone in essere le seguenti procedure:

**a) Quantificazione dell'importo complessivo della spesa.**

Alla Giunta viene demandata la competenza, entro il termine di approvazione della proposta di Bilancio, di stabilire o variare l'importo annuo complessivo del "Partenariato Sociale"

Le risorse da destinare alla compensazione con il partenariato sociale confluiscono in un apposito stanziamento di bilancio con il quale dovranno essere coperte tutte le spese sostenute dal Comune di Orzivecchi per l'attivazione del partenariato sociali, ivi inclusi i costi assicurativi, il costo delle attrezzature e degli eventuali dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari e l'eventuale formazione.

Dovranno, quindi, essere individuati i corrispondenti capitoli di bilancio in cui sono allocate le risorse che possono essere considerate quali minori spese o risparmi di gestione a seguito dello svolgimento delle attività oggetto dei contratti di Partenariato Sociale.

Fatto salvo il principio della salvaguardia degli equilibri di bilancio, le attività svolte nell'ambito del presente Regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dai regolamenti tributari vigenti.

**b) Individuazione dei tributi oggetto di riduzione da correlare alle attività/servizi previste dai progetti di intervento.**

Il tributo oggetto del partenariato sociale è la tassa sui rifiuti (TARI) ovvero analoghe forme di prelievo che dovessero essere istituite, sono esclusi i tributi la cui riscossione è affidata a terzi.

**Il Comune può disporre riduzioni o esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei contratti di partenariato sociale.**

**Le agevolazioni tributarie possono riguardare tutti i tributi locali di cui il Comune è soggetto impositore. La Giunta Comunale con apposita deliberazione stabilisce gli specifici tributi oggetto di agevolazione corrispondentemente al tipo di attività svolta dal privato ovvero comunque utili alla comunità in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.**

**La Giunta Comunale stabilisce altresì la misura delle riduzioni o esenzioni.**

**Al fine di evitare effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio, per ciascun esercizio finanziario la Giunta Comunale può disporre le riduzioni ed esenzioni di cui al comma precedente nei limiti indicati in appositi stanziamenti del bilancio di previsione pluriennale.**

**6. Le attività svolte nell'ambito dei contratti di partenariato sociale si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni tributarie e patrimoniali previste.**

**Nei contratti di partenariato, sulla base degli indirizzi indicati nelle delibere della Giunta, sono definiti**

in modo puntuale:

- a) i tributi, tariffe, canoni oggetto di agevolazione;
- b) la quantificazione dell'agevolazione come esenzione o riduzione di quanto dovuto;
- c) le modalità di verifica e di rendicontazione delle azioni svolte e dei risultati conseguiti;
- d) il rilascio degli attestati finali ai fini della liberazione del contribuente dall'obbligo di versamento di quanto dovuto, dopo verifica che quanto proposto è stato effettivamente eseguito.

**c) Individuazione dei progetti, dei moduli e dei limiti individuali.**

La Giunta Comunale contemporaneamente alla quantificazione dell'importo complessivo della spesa, di cui al precedente punto a), individua in linea di massima le attività/servizi per la valorizzazione, la manutenzione, il decoro urbano delle piazze, strade, beni immobili non utilizzati ed aree del territorio che possono essere oggetto di partenariato sociale.

Con il medesimo atto la Giunta impartisce eventualmente gli indirizzi per definire le priorità degli interventi.

L'elenco riguarderà interventi rivolti a cittadini singoli e associati, con l'indicazione del valore del progetto comprensivo dei costi.

La Giunta Comunale definisce annualmente un elenco di attività progettuali tra quelle previste dal presente Regolamento quali oggetto di partenariato sociale.

Per ogni progetto viene individuato un Tutor, fra i dipendenti comunali, che curerà l'attività di coordinamento per la realizzazione del progetto stesso.

Sulla base di stime di massima, ciascun progetto consisterà di moduli di 3 ore. Il limite minimo individuale è stabilito in un modulo di 3 ore, mentre il limite massimo individuale è fissato in 10 moduli di 3 ore ciascuno.

Ogni cittadino contribuente, o un familiare maggiorenne convivente, può aderire al progetto di partenariato sociale per un ammontare di tributi dovuti compreso tra un massimo di € 300,00 e un minimo di € 50,00. Fino al 100% dell'importo dei tributi /TARI dovuti potrà essere coperto con lo svolgimento del partenariato sociale. Ogni modulo dà diritto ad una riduzione del 10%

Resta esclusa la possibilità per il cittadino di sanare la propria posizione debitoria afferente al mancato pagamento di tributi di esercizi finanziari passati, attraverso le attività poste in essere con il partenariato sociale.

**ART. 9 – Procedure per l'attivazione del partenariato sociale**

1. La gestione delle Proposte di Collaborazione verrà formulata in risposta ad un bando dell'Amministrazione;

2. L'iter procedurale è definito dall'avviso pubblico con cui il Comune di Orzivecchi invita i cittadini attivi ad aderire ai progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

#### **ART. 10 – Proposta di partenariato sociale su istanza del Comune di Orzivecchi**

1. Il Settore tecnico redige annualmente apposito bando (avviso pubblico) per la partecipazione al Partenariato Sociale con l'elenco dei progetti di intervento previsti. Il bando può essere reiterato nel corso dell'anno.
2. I destinatari individuati dal presente Regolamento potranno presentare le domande di adesione, mediante la compilazione di un modulo reperibile dal sito web del Comune di Orzivecchi, entro la data prevista dal bando.
3. Ciascuna istanza viene presa in carico dal Settore tecnico, per una prima valutazione tecnica e finanziaria in relazione alle linee di programmazione delle attività del Comune. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, ai sensi del successivo art. 14, comma 1, con la sottoscrizione del patto di collaborazione.
4. Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle istanze non fosse stato raggiunto il tetto del budget di spesa disponibile, la parte restante sarà assegnata alle eventuali domande sopraggiunte successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna (farà fede la data di protocollo comunale).
5. Il Settore tecnico, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste, comunica formalmente agli ammessi l'accoglimento delle istanze.
6. L'istanza restituita per accettazione sarà posta in esecuzione dall'Area Tributi.
7. L'Area comunale deputata al controllo dell'attività avrà cura di consegnare i dispositivi di protezione individuali ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza sul lavoro e provvederà a fornire gli strumenti e la formazione necessaria per lo svolgimento delle attività stesse. Se l'attività progettuale lo richiede, potrà dotare i soggetti di adeguato vestiario e cartellino identificativo.
8. Sulla base delle relazioni che saranno presentate dai Tutor deputati al controllo sul territorio della corretta esecuzione delle attività/servizi oggetto di partenariato sociale da parte dei cittadini ammessi, l'Area Tributi adotterà l'atto amministrativo finale con il quale si provvederà alla correlata sistemazione contabile delle partite tributarie compensabili con l'importo progettuale previsto annualmente nel Bilancio di Previsione.

#### **ART. 11 – Patto di collaborazione**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune ed i cittadini singoli o associati concordano tra loro tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente Regolamento.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che

la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità ai sensi del presente Regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati, con rivalsa eventuale da parte dell'Ente nei confronti del soggetto sottoscrittore del patto;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione.

3. In apposito documento, anche elettronico, sono rendicontate le prestazioni oggetto del **Partenariato Sociale** al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi. La stesura di tale documento è a carico dell'Ufficio competente all'uopo individuato.
4. Il mancato rispetto per 3 volte consecutive del calendario delle attività previste nel patto di collaborazione senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio competente/Tutor è causa di decadenza della partecipazione al progetto, senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto, nemmeno in parte, come titolo di credito da portare a sgravio del Tributo comunale dovuto, oggetto di **Partenariato Sociale**.

#### **ART. 12 - Registrazione dell'attività svolta**

1. Il calendario di svolgimento dell'attività viene concordato con il Tutor comunale mediante sottoscrizione del Patto di collaborazione di cui al precedente articolo 13.
2. Le attività/servizi rese e le relative presenze saranno registrate su apposito registro, vidimato dal Tutor, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal cittadino singolo o associato al partenariato sociale.
3. Il modulo minimo, quantificato in 3 ore, potrà essere realizzato anche in un numero maggiore di giorni, secondo quanto concordato con il Tutor comunale.

4. Il servizio deve essere concluso entro 90 giorni dalla data d'inizio svolgendo per ogni giornata almeno 2 ore continuative di prestazione.
5. I cittadini ammessi al partenariato, potranno essere organizzati in gruppi di lavoro composti da un numero di persone idonee allo svolgimento delle mansioni concordate.
6. L'espletamento dei moduli di intervento potrà avvenire esclusivamente durante l'orario di servizio degli uffici comunali. Dal carattere sociale dell'iniziativa discende, però, la possibilità di espletare i moduli, ove richiesto dall'attività progettuale, anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio competente.

#### **ART. 13 - Obblighi degli ammessi al Partenariato Sociale**

1. I cittadini singoli o associati ammessi al partenariato sociale operano in una logica di complementarità con gli operatori pubblici o convenzionati del Comune e non in sostituzione di quest'ultimi.
2. Gli stessi:
  - a) sono tenuti a partecipare, al di fuori delle ore che danno diritto al credito, ad eventuali corsi sulla sicurezza organizzati dal Comune, a svolgere le proprie funzioni con la diligenza del "buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto ed idoneo nel corso dello svolgimento delle attività. In particolare, devono comunicare tempestivamente al Responsabile di servizio/progetto o al Tutor comunale eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere le mansioni assegnate.
  - b) dovranno essere in possesso di idoneo abbigliamento per l'esecuzione degli interventi/servizi a cui sono stati ammessi.

#### **ART. 14 - Concessione delle riduzioni/esenzioni**

1. A conclusione dell'attività, il Tutor comunale verifica la realizzazione degli obiettivi contenuti nel progetto e definiti nell'atto di adesione.
2. Se nel termine pattuito, fatte salve eventuali proroghe concordate e motivate, non viene conclusa l'attività per l'intero monte ore, il Tutor comunale provvederà a comunicare all'Area Tributi la parte del tributo compensata; per la parte non compensata, lo stesso attiverà l'iter ordinario di riscossione.
3. Il tutor provvederà a comunicare altresì all'Area Tributi del Comune l'elenco dei cittadini che hanno svolto efficacemente le attività/servizi assegnati, entro 30 giorni dal termine del progetto predisponendo in merito una relazione finale.
4. Sulla base dell'attestazione di cui al precedente comma, l'Area Tributi procederà con proprio provvedimento alla compensazione delle partite contabili mediante riduzione del tributo previsto dal partenariato sociale.

5. Il mancato rispetto del calendario di presenza alle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte del Tutor sarà causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che per le attività svolte sino a quella data possa essere riconosciuto alcun credito sul tributo oggetto di **Partenariato Sociale** e precluderà la partecipazione all'Istituto per il biennio successivo.
6. In caso di mancata realizzazione del progetto, l'Area Tributi procederà alla presa d'atto dei soggetti che non hanno concluso positivamente gli obiettivi loro assegnati.

#### **ART. 15 – Assicurazioni**

1. Tutti i cittadini ammessi al Partenariato sociale saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento delle attività/servizi assegnati, nonché per eventuali infortuni subiti nell'espletamento delle medesime attività/servizi, in conformità alla vigente normativa in materia.
2. Saranno, altresì, attivate le procedure per la sicurezza sui luoghi di lavoro e fornite ai cittadini ammessi al **Partenariato Sociale**, le debite informazioni su eventuali rischi specifici correlati alle attività assegnate e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
3. Il Comune di Orzivecchi, ove necessario, fornisce ai cittadini ammessi al **Partenariato Sociale** i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica ed eventualmente organizza, a favore dei suddetti corsi di formazione.
4. Gli strumenti, le attrezzature e i dispositivi eventualmente forniti sono concessi in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'utilizzo, saranno restituiti al termine delle attività o del servizio.
5. In caso di danneggiamento e/o smarrimento dei predetti strumenti/attrezzature/dispositivi, i cittadini ammessi al **Partenariato Sociale** ne risponderanno direttamente rifondendo al Comune il costo al nuovo degli stessi. I medesimi cittadini risponderanno personalmente anche di eventuali danni cagionati per colpa grave o dolo a persone o cose, nel corso dello svolgimento delle attività/servizi ammessi al **Partenariato Sociale**, non coperti dalle polizze assicurative stipulate dal Comune.
6. I costi sostenuti dal Comune di Orzivecchi per le attrezzature, assicurazioni, DPI, formazione e quanto necessario per l'attivazione del partenariato è recuperato attraverso l'esecuzione di almeno un modulo di 3 ore di servizio ed entra nel cumulo delle somme che verranno compensate con la riduzione del tributo dovuto ai sensi dell'art. 8 lett. c) ultimo capoverso.

#### **ART. 16 - Rinuncia e revoca**

1. I cittadini ammessi al **Partenariato Sociale** possono rinunciare all'attività/servizio assegnato previa comunicazione da inviare con un preavviso di almeno 20 giorni prima della data di inizio

del progetto, fatte salve eventuali circostanze imprevedibili. In tal caso il cittadino ammesso al **Partenariato Sociale** non potrà usufruire della eventuale riduzione tributaria spettante per le attività/servizi già svolte.

2. Il Comune di Orzivecchi potrà revocare l'ammissione al **Partenariato Sociale** concessa al singolo cittadino o all'associazione di cittadini che ne hanno fatto richiesta, in caso di inadempimento delle attività prescritte o per sopravvenuta perdita di uno dei requisiti richiesti per l'accesso all'Istituto.

#### **TITOLO IV - NORME FINALI**

##### **ART. 17- Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, saranno osservate le disposizioni in materia, incluse quelle relative alla contabilità pubblica, quelle previste da specifiche disposizioni di legge vigenti nonché dalla normativa di riferimento di seguito elencata:

- a) Legge n. 328/2000 "*legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", che fonda la propria azione sul principio di sussidiarietà e valorizzazione delle capacità individuali e la realizzazione di inclusione sociale;
- b) legislazione nazionale e regionale vigente in materia di lavori socialmente utili e di pubblica utilità, relativamente ad attività sociali non retribuite a favore della collettività;

##### **ART. 18 - Entrata in vigore**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 4 dello Statuto del comune di Orzivecchi, il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;
2. Le previsioni del presente Regolamento saranno sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di 2 anni, durante i quali il Comune ne verificherà l'attuazione al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi nonché la convenienza di estendere l'accesso all'Istituto in parola non solo ai cittadini singoli o associati ma anche alle micro imprese e piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 201, comma 1, lettera o) - allegato I.1. del D.Lgs. n. 36/2023.